

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Articolo 20 D.lgs 175/2016

Società detenute al 31/12/2018 – Aggregato Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIRONELLA FABIOLA il 10/01/2020 13:41:02
ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
ID: 508481 del 18/12/2019 11:00:51
Protocollo: 2020/463 del 14/01/2020
Delibera: 2019/81 del 17/12/2019
Registro: ALBO, 2020/30 del 17/01/2020

**SOCIETA' PARTECIPATE DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E
DAI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE AL 31/12/2018**


Società partecipata al 31/12/2018	LUGO	ALFONSINE	BAGNACAVALLO	CONSELICE	SANTAGATA	COTIGNOLA	MASSA LOMBARDA	BAGNARA	FUSIGNANO	UNIONE
HERA S.P.A.	0,0404%	0,0586%	0,0533%	0,0143%	0,0036%	0,0266%	0,0135%	0,0027%	0,0244%	
ROMAGNA ACQUE S.P.A.	3,3168%	0,9114%	1,2779%			0,6169%			0,5706%	
ROMAGNA ACQUE S.P.A. partecipazione indiretta	0,18305%	0,0661%	0,0822%	0,00327%	0,00082%	0,04100%	0,00305%	0,00059%	0,0398%	
PLURIMA S.p.A.	1,12975%	0,31555%	0,43905%	0,00106%	0,00026%	0,21237%	0,00099%	0,00019%	0,19704%	
BASSA ROMAGNA CATERING S.P.A.	14,8000%									5,0000%
START ROMAGNA S.P.A	0,2137%	0,1234%	0,0903%	0,0162%	0,0075%	0,0258%	0,0283%		0,0433%	
A.M.R. Società consortile a.r.l.	2,2537%	0,8370%	1,1501%	0,6293%	0,1519%	0,4898%	0,6076%	0,1240%	0,5363%	
TE.AM. S.R.L.	39,7936%	14,3791%	17,8764%	0,7118%	0,1782%	8,9127%	0,6636%	0,1291%	8,6527%	
BANCA POPOLARE ETICA	0,0023%	0,0037%	0,0030%	0,0023%		0,0037%	0,0030%		0,0023%	
STEPRA Soc. consortile A.r.l. in liquidazione	0,4841%	0,0320%	0,0443%	0,0244%	0,0054%	0,0188%	0,0231%	0,0054%	0,0200%	

1

Società partecipata al 31/12/2018	LUGO	ALFONSINE	BAGNACAVALLO	CONSELICE	SANT'AGATA	COTIGNOLA	MASSA LOMBARDA	BAGNARA	FUSIGNANO	UNIONE
ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Soc. Cons. a.r.l.	9,0900%	3,3800%	4,6400%	2,5400%	0,6100%	1,9800%	2,4500%	0,5100%	2,1600%	
RAVENNA FARMACIE S.r.l.		2,4858%				2,3863%			1,7693%	
DELTA 2000 S. Cons.a.r.l.		5,6377%	0,9033%	0,9033%						
ACOSEA IMPIANTI S.r.l.		0,601%								
ROMAGNA TECH Soc. Cons. p. A.										1,7045%
LEPIDA S.p.A.	0,001526 %	0,001526 %	0,001526 %	0,001526 %	0,001526 %	0,001526 %	0,001526 %	0,001526 %	0,001526 %	0,001526 %
S.F.E.R.A. S.r.l.	8,9132%									


In verde sono evidenziate le partecipazioni indirettamente possedute:

- 1) TE.AM. S.r.l. partecipa in Romagna Acque S.p.A. 0,46%;
- 2) ROMAGNA ACQUE S.p.A. partecipa in Plurima S.p.A.. al 32,28%.




3

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 GIRONELLA FABIOLA il 10/01/2020 13:41:02
 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
 ID: 508481 del 18/12/2019 11:00:51
 Protocollo: 2020/463 del 14/01/2020
 Delibera: 2019/81 del 17/12/2019
 Registro: ALBO, 2020/30 del 17/01/2020




4


Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 GIRONELLA FABIOLA il 10/01/2020 13:41:02
 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
 ID: 508481 del 18/12/2019 11:00:51
 Protocollo: 2020/463 del 14/01/2020
 Delibera: 2019/81 del 17/12/2019
 Registro: ALBO, 2020/30 del 17/01/2020



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 GIRONELLA FABIOLA il 10/01/2020 13:41:02
 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
 ID: 508481 del 18/12/2019 11:00:51
 Protocollo: 2020/463 del 14/01/2020
 Delibera: 2019/81 del 17/12/2019
 Registro: ALBO, 2020/30 del 17/01/2020




Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 GIRONELLA FABIOLA il 10/01/2020 13:41:02
 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
 ID: 508481 del 18/12/2019 11:00:51
 Protocollo: 2020/463 del 14/01/2020
 Delibera: 2019/81 del 17/12/2019
 Registro: ALBO, 2020/30 del 17/01/2020




7

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 GIRONELLA FABIOLA il 10/01/2020 13:41:02
 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
 ID: 508481 del 18/12/2019 11:00:51
 Protocollo: 2020/463 del 14/01/2020
 Delibera: 2019/81 del 17/12/2019
 Registro: ALBO, 2020/30 del 17/01/2020




Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 GIRONELLA FABIOLA il 10/01/2020 13:41:02
 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
 ID: 508481 del 18/12/2019 11:00:51
 Protocollo: 2020/463 del 14/01/2020
 Delibera: 2019/81 del 17/12/2019
 Registro: ALBO, 2020/30 del 17/01/2020




9

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 GIRONELLA FABIOLA il 10/01/2020 13:41:02
 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
 ID: 508481 del 18/12/2019 11:00:51
 Protocollo: 2020/463 del 14/01/2020
 Delibera: 2019/81 del 17/12/2019
 Registro: ALBO, 2020/30 del 17/01/2020




10


Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 GIRONELLA FABIOLA il 10/01/2020 13:41:02
 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
 ID: 508481 del 18/12/2019 11:00:51
 Protocollo: 2020/463 del 14/01/2020
 Delibera: 2019/81 del 17/12/2019
 Registro: ALBO, 2020/30 del 17/01/2020



11

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 GIRONELLA FABIOLA il 10/01/2020 13:41:02
 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
 ID: 508481 del 18/12/2019 11:00:51
 Protocollo: 2020/463 del 14/01/2020
 Delibera: 2019/81 del 17/12/2019
 Registro: ALBO, 2020/30 del 17/01/2020





13

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIRONELLA FABIOLA il 10/01/2020 13:41:02
ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
ID: 508481 del 18/12/2019 11:00:51
Protocollo: 2020/463 del 14/01/2020
Delibera: 2019/81 del 17/12/2019
Registro: ALBO, 2020/30 del 17/01/2020

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ARTICOLO 20 D.LGS 175/2016

Con le seguenti delibere di Consiglio Comunale e dell'Unione:

- COMUNE DI ALFONSINE – C.C. 53 del 26/09/2017;
- COMUNE DI BAGNACAVALLO – C.C. 48 del 25/09/2017;
- COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA – C.C. 33 del 28/09/2017;
- COMUNE DI CONSELICE – C.C. 41 del 29/09/2017;
- COMUNE DI COTIGNOLA – C.C. 41 del 28/09/2017;
- COMUNE DI FUSIGNANO – C.C. 35 del 26/09/2017;
- COMUNE DI LUGO – C.C. 65 del 28/09/2017;
- COMUNE DI MASSA LOMBARDA – C.C. 43 del 26/09/2017;
- COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO – C.C. 28 del 26/09/2017;
- UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA – C.U. 53 del 27/09/2017;

sono stati adottati i piani di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 175/2016.

A seguito dell'analisi contenute nel piano di revisione straordinaria, si è proceduto alla dismissione delle seguenti società:

- 1) S.A.P.I.R. S.p.A. – Cessione delle quote detenute dai Comuni di Alfonsine, Cotignola, Lugo e Massa Lombarda avvenuta nel mese di dicembre 2017;
- 2) LA ROMAGNOLA PROMOTION S.RL. – Partecipazione detenuta da tutti i Comuni aderenti all'Unione, in liquidazione alla data di predisposizione dei piani di revisione straordinaria con conclusione nei primi mesi del 2018;
- 3) SE.A.D. S.p.a. – partecipata dal Comune di Massa Lombarda, in liquidazione alla data di predisposizione del piano di revisione straordinaria e sciolta alla fine dello stesso esercizio 2017.

14

Risultano tutt'ora in corso la dismissione della società Banca Etica e di S.TE.P.RA. S.soc. cons a R.L. in liquidazione.

I piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 175/2016, adottati con le seguenti delibere di Consiglio Comunale e dell'Unione:

- COMUNE DI ALFONSINE – C.C. 61 del 18/12/2018;
- COMUNE DI BAGNACAVALLO – C.C. 78 del 17/12/2018;
- COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA – C.C. 55 del 20/12/2018;
- COMUNE DI CONSELICE – C.C. 56 del 18/12/2018;
- COMUNE DI COTIGNOLA – C.C. 58 del 20/12/2018;
- COMUNE DI FUSIGNANO – C.C. 41 del 18/12/2018;
- COMUNE DI LUGO – C.C. 82 del 27/12/2018;
- COMUNE DI MASSA LOMBARDA – C.C. 51 del 18/12/2018;
- COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO – C.C. 35 del 20/12/2018;
- UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA – C.U. 55 del 19/12/2018;

hanno rilevato l'assenza di interventi di razionalizzazione diversi da quelli deliberati in sede di revisione straordinaria, e quindi la possibilità di detenere, sulla base dei parametri gestionali e statutari, oltre che in relazione all'attività svolta, le partecipazioni societarie in essere.

ARTICOLO 20 T.U.S.P.: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'

L'art. 20 del TUSP dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni, dirette o indirette, in società, devono effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni. Per espressa previsione dell'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

Vengono individuati precisi **indicatori gestionali, organizzativi ed operativi** che necessitano di adozione di misure di razionalizzazione (dismissione, aggregazione...):

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie consentite, previste dall'art. 4 del TUSP o da altre disposizioni particolari;
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione periodica, rappresenta pertanto il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere la partecipazione societaria rispetto a possibili altre soluzioni;

Dal piano di razionalizzazione periodica, come anche in sede di revisione straordinaria sono escluse le società quotate in mercati regolamentati.

Le società partecipate
Schede di sintesi requisiti
articolo 20 D.lgs
175/2016

17

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIRONELLA FABIOLA il 10/01/2020 13:41:02
ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
ID: 508481 del 18/12/2019 11:00:51
Protocollo: 2020/463 del 14/01/2020
Delibera: 2019/81 del 17/12/2019
Registro: ALBO, 2020/30 del 17/01/2020

HERA S.p.A.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci:

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Gestione integrata risorse idriche, energetiche, servizi ambientali - Azienda multiservice con erogazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società misto pubblica / privata quotata in borsa:

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>	<i>Dividendi erogati 2019 (€ 0,10/azione)</i>	<i>Dividendi erogati 2018 (€ 0,095/azione)</i>	<i>Dividendi erogati 2017 (€ 0,09/azione)</i>
COMUNE DI LUGO (1)	€ 601.357,00	0,0404	€ 45.690,70	€ 100.406,17	€ 122.121,63
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 362.885,00	0,0244	€ 36.288,50	€ 34.474,08	€ 32.659,65
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 793.509,00	0,0533	€ 79.350,90	€ 75.383,36	€ 71.415,81
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 53.873,00	0,0036	€ 5.387,30	€ 5.117,94	€ 4.848,57
COMUNE DI BAGNARA	€ 39.708,00	0,0027	€ 3.970,80	€ 3.772,26	€ 3.573,72
COMUNE DI CONSELICE	€ 213.531,00	0,0143	€ 21.351,60	€ 20.285,45	€ 19.216,29
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 201.537,00	0,0135	€ 20.153,70	€ 19.146,02	€ 18.138,33
COMUNE DI ALFONSINE	€ 872.254,00	0,0586	€ 87.223,20	€ 82.864,13	€ 78.502,86
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 396.754,00	0,0266	€ 39.675,40	€ 37.691,63	€ 35.707,86
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 3.535.408,00	0,2373	€ 339.092,10	€ 379.141,02	€ 386.184,72

1) Valori al 31/12/2018 (Il comune di Lugo nel corso del 2019 ha proceduto alla vendita 144.450 azioni).

Principali dati Bilancio	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 1.489.538.745,00	€ 1.489.538.745,00	€ 1.489.538.745,00
CAPITALE NETTO	€ 2.335.175.923,00	€ 2.313.277.515,00	€ 2.260.942.880,00
UTILE/PERDITA	€ 195.139.030,00	€ 170.415.559,00	€ 144.687.056,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.394.014.460,00	€ 1.383.200.009,00	€ 1.477.499.428,00
SPESE DI PERSONALE	€ 196.488.007,00	€ 200.201.808,00	€ 251.245.940,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.286.387.857,00	€ 1.284.137.767,00	€ 1.338.105.632,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Hera Spa è società quotata nel mercato regolamentato.

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)”. Nell'art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, non viene data tale previsione. Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”.

Si ritiene tuttavia di valutare ugualmente la conformità della partecipazione a quanto previsto dal Testo Unico

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a);

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Si ritiene che la società HERA S.p.A. sia riconducibile alle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP e che quindi svolge attività necessaria al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il Gruppo Hera, attraverso la Capogruppo Hera Spa, è concessionario in gran parte del territorio di competenza e nella quasi totalità dei Comuni azionisti (province di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), dei servizi pubblici locali d'interesse economico (servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti).

La partecipazione azionaria dei Comuni aderenti all'Unione al 31/12/2018, è costituita da n. 3.535.408 azioni, pari allo 0,2373 % del capitale sociale, e continua a rappresentare una partecipazione strategica. I singoli Enti locali, come fatto dal Comune di Lugo, possono tuttavia riservarsi la facoltà di cedere in tutto o in parte la partecipazione detenuta, nei limiti di quanto previsto dal sindacato di blocco stipulato.

21

ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.

Enti locali aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

La Società svolge le seguenti principali attività:

- a) la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all’ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.);
- b) il finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall’Ente di Governo d’Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) approvato dall’EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti

con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale;

c) la vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni mediante le proprie infrastrutture, le attività di valorizzazione del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio, in particolare quello ubicato in aree montane e collinari, a fini turistici, educativi ed ambientali;

d) la partecipazione, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli;

e) tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguitamento dell'oggetto sociale;

f) l'assunzione sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

g) **La fornitura d'acqua all'ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti, all'esterno dei tre Ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini**, nonché la fornitura d'acqua per finalità diverse dall'uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA), individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore % (partecipazione diretta)</i>	<i>Dividendi erogati 2019</i> (deliberati su bilancio 2018)	<i>Dividendi erogati 2018</i> (deliberati su bilancio 2017)	<i>Dividendi erogati 2017</i> (deliberati su bilancio 2016)
COMUNE DI LUGO	€ 12.451.850,60	3,3168	€ 144.660,00	€ 144.660,00	€ 144.660,00
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 2.142.276,08	0,5706	€ 24.888,00	€ 24.888,00	€ 24.888,00
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 4.797.396,94	1,2779	€ 55.734,00	€ 55.734,00	€ 55.734,00
COMUNE DI ALFONSINE	€ 3.421.547,50	0,9114	€ 39.750,00	€ 39.750,00	€ 39.750,00
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 2.315.806,64	0,6169	€ 26.904,00	€ 26.904,00	€ 26.904,00
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 25.128.877,76	6,6935	€ 291.936,00	€ 291.936,00	€ 291.936,00

Principali dati di bilancio:

<i>Principali dati di bilancio</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
CAPITALE SOCIALE	€ 375.422.521,00	€ 375.422.521,00	€ 375.422.521,00
CAPITALE NETTO	€ 412.079.534,00	€ 409.144.189,00	€ 409.329.521,00
UTILE/PERDITA	€ 7.296.834,00	€ 4.176.159,00	€ 6.255.682,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 58.325.300,00	€ 57.298.175,00	€ 54.880.024,00
SPESE DI PERSONALE	€ 8.683.793,00	€ 8.489.610,00	€ 8.305.193,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 49.334.128,00	€ 51.653.083,00	€ 47.199.382,00

24

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a);

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

25

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIRONELLA FABIOLA il 10/01/2020 13:41:02
ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
ID: 508481 del 18/12/2019 11:00:51
Protocollo: 2020/463 del 14/01/2020
Delibera: 2019/81 del 17/12/2019
Registro: ALBO, 2020/30 del 17/01/2020

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai sensi dell'art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nei territori delle tre provincie della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nei territori delle tre provincie della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (oggi ARERA) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;

- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguitamento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione tra l'altro alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

MISURE ADOTTATE E DEDUZIONE AI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato che lo statuto societario di Romagna Acque – Società delle Fonti Spa, nonostante fosse stato aggiornato nel dicembre 2017, risultava non conforme alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016, prevedendo un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

L'Assemblea dei Soci di Romagna Acque – Società delle Fonti Spa in data 25 giugno 2019 ha approvato la modifica dello Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, in base ai rilievi evidenziati, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

PLURIMA S.p.A.

Enti locali aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci:

- **Partecipazione indiretta - Tutti i comuni soci di Romagna Acque e Te.Am. S.r.l.**

Principale attività svolta:

La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmati della pubblica amministrazione

La società risponde ai requisiti richiesti dall’art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/20016 ed è in ogni caso annoverabile tra quelle previste dallo stesso TUSP all’art. 1 comma 4 lett. a) in quanto società a partecipazione pubblica di diritto singolare. Per tali società “restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti” e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge “Omnibus” 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A..

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe “a”) fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all’art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

28

SCHEDE DI SINTESI:

Principali dati di bilancio:

Principali dati Bilancio	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
CAPITALE NETTO	€ 284.837,00	€ 238.023,00	€ 199.011,00
UTILE/PERDITA	€ 46.813,00	€ 39.013,00	€ 6.300,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.452.213,00	€ 1.477.671,00	€ 1.381.581,00
SPESE DI PERSONALE	€ -	€ -	€ -
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.105.328,00	€ 1.126.963,00	€ 1.063.651,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Sostenibilità economico-finanziaria

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) – di società a partecipazione pubblica incindibile per la gestione dei finanziamenti stessi. Su tali basi Romagna Acque gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione, originariamente pari al valore di oltre 40 miliardi di vecchie Lire, e che sta recuperando. Il finanziamento attraverso Plurima delle opere

29

realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie rispetto a forme alternative di investimento (a suo tempo valutate), per soddisfare le esigenze di fornitura idrica soddisfatte mediante le opere assegnate a Plurima.

Non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio. L'attività viene gestita anche mediante collaborazioni con i soci.

Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si procederà, inoltre, su indirizzo dei soci, a proporre l'azzeramento dei compensi degli amministratori.

Si ritiene che, per tutte le motivazioni e finalità sopra indicate, Plurima S.p.A. non debba né possa essere oggetto di messa in liquidazione né di aggregazione in altre società esistenti.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme “*le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguitamento di una specifica missione di pubblico interesse*”.

Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

- Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare;

30

- Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

MISURE ADOTTATE E DEDUZIONE AI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo relativamente alla cognizione straordinaria, aveva rilevato che non è stata inclusa nel provvedimento di cognizione straordinaria la partecipazione posseduta indirettamente Plurima spa, per il tramite Romagna Acque - società delle Fonti Spa. Ferma restando la specifica previsione legislativa (art. 13, comma 4, del DL 138/2000) legittimante la costituzione della Società, quale partecipazione pubblica di diritto singolare, già con il precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 si è preso atto delle osservazioni della Corte e si è provveduto ad includerla nella cognizione.

L'Assemblea dei Soci di Plurima nel corso del 2019 ha approvato la modifica dello Statuto, su indicazione di quanto deliberato dal coordinamento soci di Romagna Acque - SdF Spa, con particolare riferimento agli articoli relativi alla nomina dell'organo amministrativo, introducendo l'opzione dell'amministratore unico e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

BASSA ROMAGNA CATERING S.p.A.

Enti locali soci Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Principale attività svolta:

Realizzazione e gestione di centri per la produzione di pasti per la ristorazione collettiva - fornitura di pasti agli enti pubblici soci, gestione del servizio di mensa interaziendale del territorio del comune di Lugo. - Società mista pubblico privata

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>	<i>Dividendi accertati 2019 (deliberati su bilancio 2018)</i>	<i>Dividendi accertati 2018 (deliberati su bilancio 2017)</i>	<i>Dividendi accertati 2017 (deliberati su bilancio 2016)</i>
COMUNE DI LUGO (1)	€ 114.651,90	14,800	€ -	€ -	€ -
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	€ 38.733,75	5,000	€ 148.500,00	€ 142.560,00	€ 132.660,00
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 153.385,65	19,8000	€ 148.500,0000	€ 142.560,00	€ 132.660,00

1) In usufrutto all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. I dividendi sono percepiti dall'Unione che ne trasferisce a titolo di diritti di godimento il 90% al comune di Lugo.

32

Principali dati di bilancio:

Principali dati Bilancio	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 774.675,00	€ 774.675,00	€ 774.675,00
CAPITALE NETTO	€ 2.170.168,00	€ 2.137.793,00	€ 2.082.984,00
UTILE/PERDITA	€ 752.375,00	€ 724.807,00	€ 674.652,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.718.598,00	€ 9.080.273,00	€ 9.328.832,00
SPESE DI PERSONALE	€ 2.083.390,00	€ 2.080.248,00	€ 2.155.530,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 7.661.069,00	€ 8.075.124,00	€ 8.338.676,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Motivazioni:

La società è stata oggetto di importante intervento di razionalizzazione organizzativa e gestionale nel corso del 2014 e 2015 a seguito della gara a doppio oggetto per l'affidamento dei contratti di fornitura dei pasti per le mense scolastiche e per i servizi assistenziali gestiti dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Importanti interventi di contenimento dei costi ed incremento del fatturato.

La scelta del socio privato è stata fatta conformemente a quanto ora prescrive l'articolo 17 del D.lgs 175/2016

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Obiettivi gestionali e di razionalizzazione:

Gli obiettivi, ed i vincoli gestionali sono stati esplicitati e definiti in sede di affidamento, a seguito della gara a doppio oggetto di cui la società è risultata aggiudicataria. La società è stata oggetto di importante intervento di razionalizzazione organizzativa e gestionale nel corso del 2014 e 2015

a seguito della gara a doppio oggetto per l'affidamento dei contratti di fornitura dei pasti per le mense scolastiche e per i servizi assistenziali gestiti dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

L'analisi dei risultati conseguiti nell'esercizio 2018 conferma la solidità patrimoniale, finanziaria ed economica della società, con un miglioramento rispetto agli esercizi di tutti gli indici e parametri gestionali (vedasi la relazione sulla gestione allegata al bilancio al 31/12/2017). Obiettivo di carattere economico patrimoniale, per gli esercizi 2020 e seguenti è il consolidamento dei risultati ottenuti nel 2017 e 2018.

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016

In sede di revisione straordinaria si è rilevata la conformità a tutti i parametri previsti dall'articolo 24 e la possibilità di mantenimento della partecipazione.

La scelta del socio privato è stata fatta conformemente a quanto ora prescrive l'articolo 17 del D.lgs 175/2016

Sono rispettati tutti i parametri di cui all'articolo 5 del TU, ed in particolare quello di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, come evidente dai bilanci della società, che tra l'altro garantisce un costante flusso di dividendi.

Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione, senza necessità di interventi di razionalizzazione.

START ROMAGNA S.p.A.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Attività connesse o strumentali riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, con particolare riferimento al servizio di trasporto pubblico locale.

Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima.

Deriva dall'aggregazione delle aziende del trasporto pubblico locale delle Province di Ravenna, Forlì e Rimini.

Società a totale partecipazione pubblica.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 61.987,00	0,2137
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 12.552,00	0,0433
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 26.191,00	0,0903
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 2.175,00	0,0075
COMUNE DI CONSELICE	€ 4.712,00	0,0162
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 8.202,00	0,0283
COMUNE DI ALFONSINE	€ 35.797,00	0,1234
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 7.477,00	0,0258
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 159.093,00	0,5485

La società non ha erogato dividendi

Principali dati di bilancio:

<i>Principali dati Bilancio</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
CAPITALE SOCIALE	€ 29.000.000,00	€ 29.000.000,00	€ 29.000.000,00
CAPITALE NETTO	€ 30.071.465,00	€ 29.482.896,00	€ 27.649.921,00
UTILE/PERDITA	€ 588.569,00	€ 1.832.972,00	€ 868.586,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 83.998.194,00	€ 82.595.659,00	€ 82.562.834,00
SPESE DI PERSONALE	€ 41.144.722,00	€ 41.050.475,00	€ 41.509.904,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 83.309.446,00	€ 80.857.829,00	€ 81.601.123,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

Motivazioni:

La società START ROMAGNA Spa si è costituita nel mese di novembre 2009 dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali. La partecipazione nella società "START ROMAGNA S.P.A.", in esito all'operazione di fusione, è stata consentita in quanto conforme alle disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244) poiché società che svolge il servizio pubblico di trasporto locale e quindi servizio di interesse generale di competenza dell'ente locale stesso secondo le espresse previsioni delle leggi di settore.

In particolare, svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica. Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

MISURE ADOTTATE E DEDUZIONE AI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società START ROMAGNA Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A..

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

- 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;
- 2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, aveva rilevato come "l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

La stessa Corte inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b", che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come "società partecipata", e non come "società a controllo pubblico" (congiunto).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs.175/2016) con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico", si è espressa nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere non solo in caso di "controllo monocratico" (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all'amministrazione intesa come soggetto unitario.

Avverso tale posizione peraltro ASSTRA – Associazione Trasporti e diverse società di trasporto pubblico (tra cui Start Romagna S.p.A.) hanno peraltro promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio, tutt'ora pendente.

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018) e alle recenti sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una preconstituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Alla luce delle considerazioni svolte e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi di governo formalizzati sulla società. Il richiamo dell'art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo "per comportamenti concludenti") di valutarne l'eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti.

Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente "aritmetico".

Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo a uno o più "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale rilievo di "comportamenti

concludenti”. Occorrerà quindi verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le sopraesposte osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, la Corte invita in ogni caso i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Considerando la rilevante partecipazione pubblica pertanto, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra, si è perseguito l’obiettivo di valorizzazione complessiva attraverso la società delle diverse partecipazioni, che può avvenire anche in assenza di patti finalizzati all’esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti relativi alla governance che non configurino tuttavia un controllo congiunto. I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell’ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

a) procedere, in via di autolimitazione, all’adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta “pubblicistica” del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l’efficienza e l’economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall’Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l’altro, alle disposizioni dell’articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l’introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14).

b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico “accordo di consultazione” volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all’assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un “nucleo di controllo”. In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell’ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

Start Romagna, alla luce delle ricostruzioni fatte in base alle definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, e aggiornate in base a tutto quanto esposto, non può definirsi come una società a controllo pubblico, ma si conferma come società a partecipazione pubblica non di controllo.

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società svolge un servizio di interesse generale ed, in sede di revisione straordinaria, se ne è rilevata la conformità a tutti i parametri richiesti per poter essere detenuta dagli enti locali soci. Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione. I soci, possono tuttavia decidere in modo autonomo la dismissione della partecipazione, anche alla luce del fatto che i requisiti gestionali del servizio affidato, sono definiti nei rispettivi contratti di servizio, pur nella considerazione che la partecipazione alla compagnie sociale possa consentire leve di intervento più rapide e puntuali.

A.M.R. S.R.L. CONSORTILE

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnarla di Romagna;
- Comune di Fusignano

Principale attività svolta:

Gestione delle reti relativi al trasporto pubblico locale e attinenti la mobilità, con la finalità di affidarli in gestione ad imprese terze assegnatarie del servizio di trasporto pubblico locale - Svolge le funzioni di Agenzia della Mobilità prevista per legge.

Società a totale partecipazione pubblica

SCHEDA DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 2.253,70	2,254
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 536,30	0,536
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 1.150,10	1,150
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 151,90	0,152
COMUNE DI BAGNARA	€ 124,00	0,124

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI CONSELICE	€ 629,30	0,629
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 607,60	0,608
COMUNE DI ALFONSINE	€ 837,00	0,837
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 489,80	0,490
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 6.779,70	6,78

Principali dati di bilancio:

<i>Principali dati Bilancio</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 3.303.486,00	€ 3.266.356,00	€ 1.331.228,00
UTILE/PERDITA	€ 37.131,00	€ 533.031,00	-€ 3.203,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 57.310.062,00	€ 51.674.614,00	€ 15.873.780,00
SPESE DI PERSONALE	€ 1.147.040,00	€ 1.033.571,00	€ 252.655,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 57.261.692,00	€ 51.115.432,00	€ 15.883.232,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

Motivazioni:

La società svolge un servizio di interesse generale, in quanto svolge le funzioni di agenzia per la mobilità, quale ente regolatore del servizio di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 10/03/2017 ha avuto decorrenza la fusione per incorporazione delle tre agenzie del trasporto pubblico dei territori di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini, attuata ai fini di razionalizzazione di omogeneità con gli enti gestori del servizio.

Si confermano gli obiettivi gestionali individuati per il triennio 2020 – 2022:

- Analisi e verifica periodica come previsto dalla statuto delle gestione, con particolare attenzione alla valutazione delle economie che dovranno intervenire nei costi generali della struttura a seguito dell'aggregazione.
- Avvio delle procedure per la preparazione delle gare per l'affidamento della gestione dei servizi del trasporto pubblico locale. Le bozze dei bandi di gara dovranno essere sottoposte agli enti locali soci, al fine di valutarne le politiche e gli impatti sul territorio – Le gare dovranno consentire l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale romagnolo a partire dal mese di gennaio 2021.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

Il piano di revisione straordinaria ha confermato, a maggior ragione a seguito dell'intervento di aggregazione, la possibilità di mantenere la partecipazione, trattandosi di società priva di scopo di lucro che svolge funzioni previste per legge di Agenzia della mobilità. Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione, senza necessità di interventi di razionalizzazione.

TE.AM. S.r.l.

Enti locali aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant’Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Società degli assets - Amministrazione e gestione reti ed impianti servizio idrico integrato, ed impianti connessi - gestione canile intercomunale, infermeria felina e gestione delle colonie feline;

Società a totale partecipazione pubblica

48

Affidamenti da parte degli enti locali soci:

- Amministrazione e gestione delle reti ed impianti del servizio idrico conferite dai comuni;
- Gestione canile intercomunale, infermeria felina e colonie feline (il servizio è stato affidato dall'Unione dei Comuni a cui è stato trasferito il servizio ambiente per conto di tutti i comuni aderenti)

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 43.773,00	39,794
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 9.518,00	8,653
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 19.664,00	17,876
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 196,00	0,178
COMUNE DI BAGNARA	€ 142,00	0,129
COMUNE DI CONSELICE	€ 783,00	0,712
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 730,00	0,664
COMUNE DI ALFONSINE	€ 15.817,00	14,379
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 9.804,00	8,913
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 100.427,00	91,2973

Principali dati di bilancio:

Principali dati Bilancio	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
CAPITALE NETTO	€ 85.671.738,84	€ 85.890.063,62	€ 86.124.046,35
UTILE/PERDITA	-€ 218.324,78	-€ 233.982,73	-€ 224.556,06
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.154.460,56	€ 1.145.908,92	€ 1.129.680,96
SPESE DI PERSONALE	€ -	€ -	€ -
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.376.248,13	€ 1.373.279,32	€ 1.344.693,84

50

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

Motivazioni:

Società a capitale totalmente pubblico vincolato, in quanto costituita a seguito del conferimento da parte degli enti soci delle reti del servizio idrico integrato.

Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016. La società, inoltre, sempre sulla base di convenzione con ATERSIR ha finanziato, iscrivendole a patrimonio, investimenti nel settore idrico e dei rifiuti (realizzazione di isole ecologiche).

Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale per L'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico (AEEGSI) trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio.

TE.AM. è inoltre affidatario del servizio di gestione del Canile intercomunale degli enti locali soci ad eccezione del Comune di Russi.

Oltre l'80% del fatturato è pertanto relativo ai servizi per gli enti locali soci.

51

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società è da considerarsi ad interesse generale, ai sensi dell'articolo comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016.

Non ha dipendenti. All'amministratore unico, privo di compenso, sono attribuite anche “competenze normalmente svolte da dipendenti” e la gestione è svolta da personale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, senza alcun compenso aggiuntivo.

La società a partire dal 2011 è stata oggetto di importanti interventi di razionalizzazione che sono proseguiti anche nel corso degli esercizi successivi:

La società nel mese di dicembre 2011, su impulso degli enti locali soci, ha modificato il proprio assetto di governance ed è stata trasformata da Società per azioni a società a responsabilità limitata, forma giuridica ritenuta più idonea alle dimensioni societarie. Tale scelta, oltre che dettata dalla volontà di modificare la governance, con un rafforzamento del controllo analogo da parte dei soci pubblici, è stata determinata dall'esigenza di ottenere una forte razionalizzazione dei costi, stante il fatto che i ricavi derivanti dalla gestione dell'attuale core business (società degli assets - Servizio idrico integrato) sono fissati per legge. Il precedente consiglio di amministrazione è stato sostituito con un amministratore Unico a cui non viene corrisposto alcun compenso e la gestione amministrativa, tecnica e contabile viene svolta utilizzando personale dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna,

52

nell'ambito della propria attività ordinaria, senza compensi aggiuntivi. La scelta di non utilizzare personale dipendente in carico alla società è stata fatta sempre nell'ottica di razionalizzazione dei costi. La razionalizzazione dei costi costituisce obiettivo anche per gli esercizi 2020 e successivi, pur avendo attuato una compressione dei costi amministrativi al livello massimo possibile.

Sono in corso di avvio gli interventi per l'adeguamento delle strutture del canile a quanto prescritto dalla delibera regionale 353/2013. La delibera, prescrive infatti che le strutture esistenti debbano adeguarsi a quanto prescritto entro il 31/12/2020.

Per quanto riguarda le perdite reiterate, si rimarca nuovamente come queste siano causate esclusivamente dalle modalità di determinazione per legge della tariffa che non remunera tutti i cespiti del patrimonio affidato ad HERA S.p.A. La società, da un punto di vista finanziario, è sana, in quanto produce flussi positivi di cassa che le hanno consentito di effettuare investimenti nel servizio idrico e rifiuti per oltre 3 milioni di euro. Gli interventi di razionalizzazione effettuati a partire dal 2011 ad oggi hanno generato risparmi complessivi di costi per oltre 850 mila euro, ma è evidente che non è sufficiente a generare risultati economici positivi. I motivi, di tali perdite, come più volte evidenziato, sono da ricercarsi nella impossibilità dei canoni del servizio idrico integrato a coprire i costi per ammortamento dei cespiti concessi in affitto e comodato al gestore (Come da convenzioni con ATERSIR). Il problema è analogo a gran parte delle società degli assets del territorio romagnolo. Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016. La società, inoltre, sempre sulla base di convenzione con ATERSIR ha finanziato, iscrivendole a patrimonio, investimenti nel settore idrico e dei rifiuti (realizzazione di isole ecologiche). Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TEAM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale per L'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico (AEEGSI) trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio.

Nonostante la razionalizzazione operata la società non riesce ad ottenere l'equilibrio economico, mentre la situazione patrimoniale e finanziaria è solida, anche alla luce del fatto che il gestore del servizio a cui sono affidate le reti idriche, esegue tutte le manutenzioni a suo carico e che, al termine della concessione dovrà retrocedere finanziariamente le quote accantonate a titolo di ammortamento che al 31/12/2018 ammontano ad € 19.693.221. In sede di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica 2018 si è valutata la possibilità di mantenimento, pur con l'indirizzo di proseguire, ove possibile e conveniente, nella realizzazione dell'operazione di aggregazione di tutti gli assets del servizio idrico integrato dell'area Romagna, come sopra delineato.

53

Rientra, infatti, fra gli obiettivi assegnati alla società la realizzazione del progetto di incorporazione da parte di Romagna Acque S.p.A. delle società degli assets del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore. Te.AM. partecipa al tavolo di lavoro per lo studio delle modalità di realizzazione di tale progetto strategico e dovrà tenere informati i soci sullo stato di avanzamento e sugli impatti economici e finanziari dell'operazione. La tempistica indicata anche fra gli obiettivi assegnati dai soci di Romagna Acque S.p.A. è la seguente:

- approvazione da parte di ATERISIR dei documenti da trasmettere ad ARERA in base agli adempimenti di MTI-3 a Giugno-Luglio 2020;
- validazione da parte di ARERA non oltre ottobre-novembre 2020;
- operazioni di incorporazione in Romagna Acque degli assets dalle patrimoniali già nella prima parte del 2021.

Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione, senza necessità di interventi di razionalizzazione.

BANCA POPOLARE ETICA

Enti locali aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, ispirandosi ai principi della finanza etica.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 1.575,00	0,0023
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 1.575,00	0,0023
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 2.100,00	0,0030
COMUNE DI CONSELICE	€ 1.575,00	0,0023
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 2.100,00	0,0030
COMUNE DI ALFONSINE	€ 2.572,50	0,0037
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 2.572,50	0,0037
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 14.070,00	0,0203

Principali dati di bilancio:

<i>Principali dati Bilancio</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
CAPITALE SOCIALE	€ 69.946.538,00	€ 65.335.568,00	€ 59.379.863,00
CAPITALE NETTO	€ 90.310.694,00	€ 91.734.068,00	€ 85.424.264,00
UTILE/PERDITA	€ 3.287.703,00	€ 2.273.208,00	€ 4.317.890,00

VALORE DELLA PRODUZIONE (margini di intermediazione)	€ 45.059.240,00	€ 39.577.699,00	€ 38.392.442,00
SPESE DI PERSONALE	€ 17.248.879,00	€ 16.523.503,00	€ 15.299.350,00
COSTI OPERATIVI	€ 33.217.346,00	€ 31.723.018,00	€ 28.881.694,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguiti e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Società con attività non strettamente indispensabile ai sensi dell'articolo 4 comma 1

Già deliberata in sede di revisione straordinaria la dismissione, tramite recesso, tuttora in corso.

S.TE.P.RA Società Consortile a Responsabilità limitata in liquidazione

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnarla di Romagna;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Favorire lo sviluppo economico e imprenditoriale della provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi; fornire assistenza e consulenza ai potenziali investitori; svolgere attività di marketing territoriale.

Società totalmente pubblica.

La società è in liquidazione dal 26/07/2013 e dal 07/06/2019 è stata assoggetta alla procedura di fallimento.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 13.361,16	0,484
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 560,28	0,020
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 1.222,68	0,044
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 149,04	0,005
COMUNE DI CONSELICE	€ 673,44	0,024
COMUNE DI BAGNARA	€ 129,72	0,005
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 637,56	0,023
COMUNE DI ALFONSINE	€ 885,96	0,032
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 518,88	0,019
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 18.138,72	0,6572

Principali dati Bilancio	2017	2016	2015
CAPITALE SOCIALE	€ 2.760.000,00	€ 2.760.000,00	€ 2.760.000,00
CAPITALE NETTO	-€ 5.708.722,00	- € 3.689.406,00	-€ 2.166.776,00
UTILE/PERDITA	-€ 2.044.315,00	-€ 1.562.897,00	-€ 2.131.422,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 775.537,00	€ 745.827,00	€ 822.387,00
SPESE DI PERSONALE	€ 48.062,00	€ 48.097,00	€ 362.690,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.490.877,00	€ 844.003,00	€ 1.688.193,00

La società al 31/10/2019 non ha proceduto ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

Società con attività non strettamente indispensabile, posta in liquidazione già dal 2013

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

Si confermano le scelte già intraprese di liquidazione della società ,ora soggetta alle procedure fallimentari.

60

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Soc. Cons. a.r.l.

Enti locali aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant’Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Progettazione e gestione di iniziative di formazione, iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti - formazione professionale del settore privato e pubblico. Favorire tramite i servizi di formazione professionale erogati lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Società a totale partecipazione pubblica.

61

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 9.090,00	9,090
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 2.160,00	2,160
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 4.640,00	4,640
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 610,00	0,610
COMUNE DI CONSELICE	€ 2.540,00	2,540
COMUNE DI BGNARA	€ 510,00	0,510
COMUNE DI MASSA LOMBarda	€ 2.450,00	2,450
COMUNE DI ALFONSINE	€ 3.380,00	3,380
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 1.980,00	1,980
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	€ -	-
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 27.360,00	27,3600

Principali dati Bilancio	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 309.405,00	€ 283.129,00	€ 273.759,00
UTILE/PERDITA	€ 26.276,00	€ 9.370,00	€ 10.743,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.630.866,00	€ 3.835.164,00	€ 4.073.322,00
SPESE DI PERSONALE	€ 1.093.878,00	€ 1.173.610,00	€ 1.144.008,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.560.220,00	€ 3.774.373,00	€ 4.029.606,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

Motivazioni:

In sede di revisione straordinaria si è confermata la possibilità di detenere la partecipazione, ritenendo che la società abbia una importante valenza sociale, svolgendo gran parte della propria attività nei confronti di categorie svantaggiate (minori in dispersione scolastica, persone svantaggiate, stranieri...), ove analoghe strutture private non hanno interesse o hanno difficoltà ad operare. Tale caratteristica è confermata dall'andamento della gestione 2018 come pure dalle attività svolte nel 2019.

Nel 2018, analogamente a quanto rilevato nel 2017, oltre l'83% delle attività è stato rivolto a categorie svantaggiate con progetti rivolti all'inserimento lavorativo per disabili, di alfabetizzazione e orientamento al lavoro per stranieri richiedenti asilo, inclusione lavorativa per donne vittima di violenza con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato del territorio.

L'attività della società è da considerarsi per i motivi sopra brevemente esposti come strettamente necessaria al perseguitamento delle finalità istituzionali.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Obiettivi gestionali e di razionalizzazione:

- Proseguire negli interventi di riduzione di costi intrapresa in questi anni, rendicontando i risultati ottenuti ai soci;
- Incremento delle attività formative a favore di categorie svantaggiate.

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

Per i motivi sopra esposti ed alla luce dell'andamento economico gestionale della società si ritiene che permangano tutti i requisiti per poter detenere la partecipazione senza necessità di interventi di razionalizzazione;

RAVENNA FARMACIE S.R.L.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Alfonsine;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.

Società a totale partecipazione pubblica.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>	<i>Dividendi erogati 2019 (utili bilancio 2018)</i>	<i>Dividendi erogati 2018 (utili bilancio 2017)</i>	<i>Dividendi erogati 2017 (utili bilancio 2016)</i>
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 52.073,00	1,769	€ 4.423,00	€ 5.307,90	€ 7.077,05
COMUNE DI ALFONSINE	€ 73.162,00	2,486	€ 6.214,00	€ 7.457,40	€ 9.943,18
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 70.235,00	2,386	€ 5.966,00	€ 7.158,90	€ 9.545,39
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 195.470,00	6,6414	€ 16.603,00	€ 19.924,20	€ 26.565,62

65

Principali dati di bilancio:

Principali dati Bilancio	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 2.943.202,00	€ 2.943.202,00	€ 2.943.202,00
CAPITALE NETTO	€ 28.341.362,00	€ 28.016.779,00	€ 27.854.827,00
UTILE/PERDITA	€ 624.582,00	€ 562.493,00	€ 750.346,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 68.176.381,00	€ 70.361.845,00	€ 72.070.421,00
SPESE DI PERSONALE	€ 8.237.541,00	€ 8.302.388,00	€ 8.269.969,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 67.306.233,00	€ 69.629.782,00	€ 71.046.711,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

66

Motivazioni

La gestione delle farmacie da parte degli enti locali è ammessa dalla legislazione vigente, quale servizio di interesse generale, trattandosi di un'attività rivolta ai fini sociali ai sensi dell'articolo 112 del D.lgs 267/2000. Trattasi di interesse generale, volta all'erogazione di servizi rilevanti per il sistema sanitario nazionale, e va pertanto vista come servizio pubblico essenziale.

In particolare la gestione comunale delle farmacie consente una diffusione del servizio di distribuzione farmaci, capillare sul territorio, anche in zone in cui l'attività privatistica non avrebbe interesse ad effettuare e con una logica meno incentrata sul profitto, con l'erogazione di servizi pubblici di rilevante importanza quali il FarmaCup o la distribuzione per conto.

Al riguardo si richiama alla sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

“....In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il “preferenziale” controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la “sottrazione al mercato” delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività;”.

Sulla stessa linea si pone la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 “La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria “in nome e per conto” del S.S.N. deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui “concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune”, come precisa lo stesso disciplinare di gara”, con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione.”

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing.

Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi “prelazionati” con società “in house”, in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società “in house” degli enti locali, è la “forma” aggiornata e tipizzata che consente “all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione” prelazionata garantendo il “principio di non separabilità della titolarità dalla gestione”.

La società come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità "sociali" connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di "servizio pubblico".

Del resto, la normativa vigente delinea per l'attività di distribuzione all'ingrosso dei farmaci la soggezione esplicita ad "obblighi di servizio pubblico".

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

E' presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con di n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

In conclusione, la presenza di Ravenna Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta scelta non solo "strettamente necessaria per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Il mantenimento di un pieno equilibrio economico, è affiancato da una redditività modesta, influenzata dal difficile contesto del settore ma anche dai rilevanti "obblighi di servizio" sopportati dalla società, in base agli indirizzi dei soci, per le sopradescritte attività finalizzate al miglioramento del servizio di interesse generale offerto. Le due richiamate condizioni renderebbero in ogni caso verosimilmente molto penalizzante per l'Ente un eventuale percorso di dismissione della società da un punto di vista patrimoniale.

MISURE ADOTTATE E DEDUZIONE AI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

L'Assemblea dei Soci di RAVENNA FARMACIE S.R.L. in data 11 giugno 2018 ha approvato la modifica dello Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, in base ai rilievi evidenziati, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

A fine 2017 lo statuto era già stato modificato per adeguarne le previsioni al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

La Corte dei Conti con delibera n.119/2018/VCGO relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, ha preso atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate da tutte le società citate le attuali statuzioni risultano conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016.

In merito al richiamo della Corte relativo all'esigenza di un'attenta valutazione in ordine alla possibilità di affidare il servizio ad un soggetto privato, si sottolinea come i Consigli Comunali si fossero già espressi specificamente ritenendo di interesse generale la funzione specifica svolta da Ravenna Farmacie, nel contesto territoriale di riferimento.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Obiettivi gestionali e di razionalizzazione:

Gli obiettivi sono definiti in sede di coordinamento soci come previsto nella convenzione ex articolo 30 del Dlgs 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società e sono esplicitati nel Documento Unico di Programmazione predisposto dagli enti locali soci.

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

In sede di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica 2018 si era confermata la possibilità e la convenienza a detenere la partecipazione. L'attività svolta è da considerarsi di interesse generale, in relazione al contesto socio economico nella quale le farmacie svolgono il proprio servizio.

Si evidenzia inoltre che l'equilibrio economico / finanziario raggiunto sarebbe difficilmente configurabile qualora la gestione fosse effettuata in modo diretto da parte dei singoli enti locali.

Si conferma la volontà espressa nelle delibere assunte nel mese di dicembre 2017 ed in ultimo nel mese di aprile 2019, recanti “determinazione in ordine al contratto di affidamento a Ravenna Farmacie S.r.l. del servizio Farmaceutico svolto dalla farmacia comunale”, in cui viene definita una diversa struttura del canone d’uso, in considerazione dell’incidenza dei nuovi fattori intervenuti nelle dinamiche dei costi e ricavi dell’attività di distribuzione e vendita di farmaci, alla luce degli effetti delle azioni di contenimento dei costi e sviluppo dell’attività messe in campo negli ultimi esercizi.

In sede di analisi dei risultati conseguiti nel 2018 e nel 2019 si ritiene di confermare il rispetto di tutti i parametri gestionali e di attività che consentono agli enti locali soci di detenere la partecipazione, senza necessari interventi di razionalizzazione.

DELTA 2000 Soc. Cons. a R.L.

Enti locali aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice.

Principale attività svolta:

Società, priva di scopo di lucro, che opera nel territorio delle provincie di Ferrara e Ravenna con finalità di informazione, promozione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale per la concreta attuazione delle politiche di sviluppo. Società che opera come ente del Gruppo di Azione Locale. Società misto pubblica privata a prevalente partecipazione pubblica

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 1.806,51	0,9033
COMUNE DI ALFONSINE	€ 11.275,45	5,6377
COMUNE DI CONSELICE	€ 1.806,51	0,9033
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 14.888,47	7,4443

Principali dati di bilancio:

<i>Principali dati Bilancio</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
CAPITALE SOCIALE	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
CAPITALE NETTO	€ 226.346,00	€ 184.831,00	€ 185.801,00
UTILE/PERDITA	€ 6.088,00	€ 5.076,00	€ 590,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.296.949,00	€ 479.182,00	€ 521.939,00
SPESE DI PERSONALE	€ 281.373,00	€ 205.539,00	€ 212.744,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.251.828,00	€ 453.325,00	€ 495.085,00

71

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Motivazioni

Società che si reputa strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali - DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. opera sul territorio some Gruppo di Azione Locale sin dal 1996.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

72

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIRONELLA FABIOLA il 10/01/2020 13:41:02
ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
ID: 508481 del 18/12/2019 11:00:51
Protocollo: 2020/463 del 14/01/2020
Delibera: 2019/81 del 17/12/2019
Registro: ALBO, 2020/30 del 17/01/2020

Obiettivi gestionali e di razionalizzazione:

- I comuni soci hanno aderito all'aumento di capitale da sottoscriversi entro il 31/12/2018, che ha portato il capitale sociale ad un importo di € 200.000, con l'obiettivo di poter avere maggiore rilevanza e la solidità necessaria per la partecipazione ai progetti europei a cui è stata ammessa;

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società è stata costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), in sede di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica 2018 si è ribadita la possibilità di mantenere la partecipazione. Anche in sede di analisi volta alla predisposizione della revisione ordinaria 2019 si rileva il rispetto dei parametri gestionali e di attività che consentono di detenere la partecipazione, senza necessari interventi di razionalizzazione.

ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Alfonsine

Principale attività svolta:

Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali e specificatamente del servizio idrico integrato. Società a totale partecipazione pubblica

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI ALFONSINE	€ 252.980,00	0,601

Principali dati Bilancio	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 42.079.181,00	€ 42.079.181,00	€ 42.079.181,00
CAPITALE NETTO	€ 43.264.340,00	€ 43.100.697,00	€ 42.516.770,00
UTILE/PERDITA	€ 679.042,00	€ 353.455,00	€ 602.950,00

VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.246.108,00	€ 3.295.078,00	€ 3.328.757,00
SPESE DI PERSONALE **	€ -	€ -	€ -
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.650.093,00	€ 1.931.795,00	€ 1.588.845,00

** Costi di personale - La società nel 2018 si è avvalsa di due dipendenti distaccati e precisamente un dipendente distaccato da un Comune Socio e l'altro distaccato da una società controllata dalla controllante Holding Ferrara Servizi S.r.l. per l'importo complessivo di euro 172.834,00.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a), co. 6).

Motivazioni

La società, a totale partecipazione pubblica, svolge la propria attività nella gestione delle reti e degli impianti del servizio idrico, di competenza del Comune di Alfonsine, attività istituzionalmente di interesse pubblico.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Obiettivi gestionali e di razionalizzazione:

- Mantenimento nel medio periodo degli equilibri di bilancio raggiunto, in relazione ai canoni del servizio idrico integrato;
- Contenimento delle spese di personale;

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società svolge un servizio di interesse generale e la partecipazione può essere mantenuta, senza necessari interventi di razionalizzazione.

ROMAGNA TECH Soc. Cons. per azioni

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Principale attività svolta:

Società priva di scopo di lucro, con lo scopo di favorire la crescita delle imprese attraverso l'innovazione, come punto d'incontro fra istituzioni pubbliche, private ed enti di ricerca. Società mista pubblico privata

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	€ 10.423,05	1,7045

Principali dati Bilancio	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 611.500,00	€ 351.500,00	€ 351.500,00
CAPITALE NETTO	€ 743.059,00	€ 421.918,00	€ 516.270,00
UTILE/PERDITA	€ 1.140,00	€ 4.224,00	€ 4.690,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.566.043,00	€ 803.286,00	€ 748.192,00
SPESE DI PERSONALE	€ 838.406,00	€ 419.693,00	€ 430.716,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.554.773,00	€ 795.572,00	€ 742.551,00

Con assemblea straordinaria dei soci del 27/02/2018 è stata approvata la fusione per incorporazione della società “Romagna Innovazione Società consortile a responsabilità limita Rinnova” con “Centuria Agenzia per l’innovazione società consortile a responsabilità” con trasformazione in società consortile per azioni e modifica della ragione sociale in “Romagna Tech società consortile per azioni”.

Il capitale sociale è stato aumentato ad € 611.500 suddiviso in azioni del valore di 0,01.

Al 31/12/2018 l'unione possiede pertanto 1.042.305 azioni per un valore nominale di € 10.423,05 pari al 1,705% del capitale.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

Motivazioni:

La funzione di promozione del territorio e di sviluppo innovativo delle imprese rientra fra le finalità istituzionali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Si reputa che lo strumento societario, partecipato, oltre che dagli enti locali, dalle aziende e dalle associazioni di categoria, sia migliore a livello di efficacia ed efficienza rispetto ad altre forme di promozione di sviluppo dell'innovazione delle imprese del territorio.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

In sede di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica 2018 si è valutato come la società abbia una importante funzione di promozione del territorio e di sviluppo innovativo delle imprese, e che tale funzione rientri fra quelle istituzionali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Si è anche considerato come lo strumento societario, partecipato, oltre che dagli enti locali, dalle aziende e dalle associazioni di categoria, sia migliore a livello di efficacia ed efficienza rispetto ad altre forme di promozione di sviluppo dell'innovazione delle imprese del territorio.

Per tali motivi si era reputato che la società potesse essere detenuta, ai sensi del nuovo testo unico sulle società partecipate.

L'analisi delle attività svolte nel 2018 ed in corso nel 2019, ha evidenziato la volontà della società di assumere il ruolo di centro per l'innovazione del territorio di competenza e l'implementazione delle attività di supporto alle startup innovative.

Sono state, a titolo esemplificativo, organizzate iniziative di presentazione del sistema territoriale dell'innovazione, in particolare:

- “Emilia-Romagna Open”, l'iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna per far conoscere i progetti di sviluppo co-finanziati dal POR FESR;
- Inaugurazione dell'openlab, il laboratorio aperto co-finanziato dal progetto NICNET.

Per quanto riguarda l'accreditamento alla Rete Alta Tecnologia, Romagna Tech ha inoltrato domanda sia per il laboratorio di Ricerca industriale che per il Centro per l'Innovazione. Romagna Tech è iscritta alla piattaforma di open innovation regionale EROI e partecipa al tavolo regionale di open Innovation.

Per quanto riguarda il networking sulla nuova imprenditoria, Romagna Tech fa parte del board InEr (Incubator Network Emilia-Romagna), una rappresentanza qualificata di acceleratori e incubatori di impresa che operano sul territorio regionale.

In relazione alla sostenibilità economica, l'esercizio 2018 conferma il permanere degli equilibri economici e finanziari. Fra gli obiettivi individuati nel DUP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna rientra l'ulteriore contenimento dei costi di personale, con riduzione delle quote consortili a partire dal 2020, come previsto nel business plan redatto in sede di approvazione dell'operazione straordinaria di fusione avvenuta nel 2018.

Alla luce di quanto delineato sopra, la valutazione del permanere dei requisiti di conformità a quanto previsto del D.lgs 175/2016, con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 20, dovrà continuare ad essere monitorata periodicamente. Si ritiene che, per quanto riguarda l'esercizio 2018, anno di avvio dell'aggregazione societaria, e 2019, primo anno di attività della nuova società, la situazione sia immutata rispetto a quanto analizzato in sede di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica 2018, e che pertanto, la partecipazione possa essere mantenuta.

LEPIDA S.p.A.

Enti locali aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant’Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano;
- Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Principale attività svolta:

Attività, rientranti nell’ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni, che detengono una partecipazione, concernenti la fornitura delle reti in fibra o La società Lepida S.p.a., è società in house, e svolge le seguenti principali attività:

- 1) la realizzazione, e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell’Emilia-Romagna;
- 2) Attività di data center per le pubbliche amministrazioni;
- 3) Servizi diversi, quali servizi per identità digitale (federa/spid), piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	€ 1.000,00	0,001526
COMUNE DI LUGO	€ 1.000,00	0,001526
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 1.000,00	0,001526
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 1.000,00	0,001526
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 1.000,00	0,001526
COMUNE DI BAGNARA	€ 1.000,00	0,001526
COMUNE DI CONSELICE	€ 1.000,00	0,001526
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 1.000,00	0,001526
COMUNE DI ALFONSINE	€ 1.000,00	0,001526
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 1.000,00	0,001526

Principali dati di bilancio:

Principali dati Bilancio	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 65.526.000,00	€ 65.526.000,00	€ 65.526.000,00
CAPITALE NETTO	€ 68.351.765,00	€ 67.801.850,00	€ 67.490.699,00
UTILE/PERDITA	€ 538.915,00	€ 309.150,00	€ 457.200,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 27.158.119,00	€ 29.102.256,00	€ 28.892.725,00
SPESE DI PERSONALE	€ 4.893.578,00	€ 4.756.705,00	€ 4.711.264,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 27.093.024,00	€ 28.504.066,00	€ 28.358.356,00

In data 12/10/2018 l'assemblea dei soci di Lepida S.p.a. ha deliberato la fusione per incorporazione con contestuale trasformazione in società consortile per azioni far Lepida S.p.a. e la CUP2000 società consortile per azioni. La fusione ha avuto effetto a partire dall'01/01/2019 ed il capitale sociale si è incrementato ad € 69.881.000.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Motivazioni

La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata dall'art. 4-bis della l.r. n. 11 del 2004 come «strumento esecutivo e servizio tecnico» degli Enti soci per l'esercizio (coordinato e unitario) delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali diretti al perseguitamento delle finalità indicate dalla citata legge regionale, ovvero, segnatamente: (i) la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna istituita a norma dell'art. 9 della citata legge regionale, nonché (ii) l'attuazione degli interventi e delle misure previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della medesima legge regionale e del relativo piano di attuazione di cui al successivo art. 7 (c.d. "Agenda digitale" della Regione, adottata per il quinquennio 2016-2021 con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 24 febbraio 2016, n. 62 e deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 42). La società svolge altresì le attività a essa assegnate in virtù di quanto previsto all'art.15, l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014 n. 14.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Obiettivi gestionali e di razionalizzazione:

- Riduzione costi amministrativi come indicato nel progetto di fusione;
- Rispetto e rendicontazione degli obiettivi concordati con il coordinamento soci contenuti nel piano industriale 2018/2020; Per il quadro completo degli obiettivi si rimanda al piano industriale 2017 2019, come approvato dai soci;
- Implementazione del sistema di controllo analogo sulla base della struttura approvata con delibera di Giunta Regionale n. 1779 del 21/10/2019

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società ai sensi del D.lgs 175/2016, può essere mantenuta dagli enti locali soci trattandosi di società strumentale agli enti per la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni.

S.F.E.R.A. S.r.l.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo.

Principali attività svolte:

Gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria.

Società a totale partecipazione pubblica.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>	<i>Dividendi accertati 2019 (deliberati su bilancio 2018)</i>	<i>Dividendi accertati 2018 (deliberati su bilancio 2017)</i>	<i>Dividendi accertati 2017 (deliberati su bilancio 2016)</i>
COMUNE DI LUGO	€ 183.400,00	8,913	€ 44.566,00	€ 44.566,00	€ 44.566,00

86

Principali dati di bilancio:

Principali dati Bilancio	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 2.057.620,00	€ 2.057.620,00	€ 2.057.620,00
CAPITALE NETTO	€ 4.430.868,00	€ 4.020.541,00	€ 3.739.928,00
UTILE/PERDITA	€ 910.326,00	€ 780.615,00	€ 826.316,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 28.871.614,00	€ 26.917.589,00	€ 26.500.309,00
SPESE DI PERSONALE	€ 5.444.585,00	€ 5.160.500,00	€ 4.899.834,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 27.610.978,00	€ 25.862.132,00	€ 25.323.063,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Motivazioni

La gestione delle farmacie da parte degli enti locali è ammessa dalla legislazione vigente, quale servizio di interesse generale, trattandosi di un'attività rivolta ai fini sociali ai sensi dell'articolo 112 del D.lgs 267/2000.

Trattasi di interesse generale, volta, all'erogazione di servizi rilevanti per il sistema sanitario nazionale, e va pertanto vista come servizio pubblico essenziale.

In particolare la gestione comunale delle farmacie consente una diffusione del servizio di distribuzione farmaci, capillare sul territorio, anche in zone in cui l'attività privatistica non avrebbe interesse ad effettuare e con una logica meno incentrata sul profitto, con l'erogazione di servizi pubblici di rilevante importanza quali il FarmaCup o la distribuzione per conto.

La gestione delle farmacie Comunali per il tramite di una società in house, sotto il controllo dei soci pubblici alla stregua di un proprio servizio, è oltremodo consentita pur con le necessarie valutazioni evidenziate dall'articolo 5 del dlgs 175/2016.

Si evidenzia inoltre che l'equilibrio economico / finanziario raggiunto sarebbe difficilmente configurabile qualora la gestione fosse effettuata in modo diretto da parte dei singoli enti locali.

A conferma della valenza sociale della gestione comunale delle farmacie e come descritto anche nel piano triennale 2019 - 2021 predisposto da SFERA, si evidenzia il rafforzamento del ruolo delle farmacie comunali quali “presidio sanitario”, le campagne di prevenzione, di educazione sanitaria, ai cittadini e nelle scuole, e la prevista implementazione dei citati servizi di FarmaCup, autotest e consegna di farmaci gratuita a particolari categorie protette. Si segnala infine la campagna (prevista contrattualmente) di devoluzione ad associazione di volontariato indicata dal Comune dell'1% del fatturato del mese di dicembre, ed anche la sponsorizzazione di € 10.000 annui ad associazioni culturali del territorio lughese.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

88

Obiettivi gestionali e di razionalizzazione:

- Rispetto degli obiettivi indicati nel budget 2019/2021 contenuti nel piano industriale, con rendicontazione agli enti locali soci dell'andamento gestionale con cadenza mensile;
- Contenimento dei costi generali, come da budget;
- Mantenere la percentuale di remunerazione per la determinazione dei canoni di affitto di azienda, come da contratto iniziale del 2015;
- Rafforzare il ruolo di presidio sanitario delle farmacie al servizio della popolazione, con particolare riguardo alle fasce più deboli;
- Politica del personale, volta a motivare e sviluppare la professionalità, nell'ottica, anche, di un miglior servizio ai cittadini;
- Politica commerciale volta a mantenere i margini incrementando le attività e la qualità dei servizi a fronte della riduzione drastica della "vendita per conto" stante la politica delle ASL di incremento della distribuzione diretta;
- Continuare il dibattito con le ASL, anche con la collaborazione dei soci, per diminuire la distribuzione diretta nell'ottica di una maggiore capillarità e qualità del servizio al cittadino con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione, nell'ottica dello sviluppo della valenza sociale delle farmacie comunali;
- Sviluppare, in coordinamento con gli enti soci, campagne, progetti ed attività a carattere sociale sui territori di competenza;

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

L'attività della società anche negli esercizi 2018 e 2019 è rispettosa dei requisiti economici e gestionali, previsti dal D.lgs. 175/2016 e può essere pertanto mantenuta, senza necessità di interventi di razionalizzazione.